

Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.

Art. 5

(Accordi di programma e procedure accelerate)

1. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 3 che richiedono l'intervento coordinato di più enti che non partecipano alla gestione della Fondazione, la Regione promuove la conclusione di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

(1)

2.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

2 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 17/2016